

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

**UNIONE DEI COMUNI
“CASTELLI MORENICI”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. ?? del 30 Marzo 2021

REGOLAMENTO.....	1
DI POLIZIA URBANA.....	1
UNIONE DEI COMUNI.....	1
“CASTELLI MORENICI”.....	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1: Finalità.....	4
Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni.....	4
Art. 3: Ambito di applicazione e definizioni.....	4
TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	5
Art. 4: Occupazioni.....	5
Art. 5: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione.....	5
Art. 6: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.....	5
Art. 7 : Atti vietati sul suolo pubblico.....	6
Art. 8 - Atti vietati per la salvaguardia delle aree a verde pubblico.....	7
Art. 9 - Disposizioni particolari aree a verde pubblico.....	8
TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO.....	9
Art. 10 - Patrimonio pubblico e arredo urbano.....	9
Art. 11 - Accesso alle strutture sportive pubbliche.....	10
TITOLO IV- DECORO URBANO.....	10
Art. 12 - Decoro dei fabbricati, aree, pertinente e manufatti in genere.....	10
Art. 13 - Sgombero neve.....	11
Art. 14- Abbandono rifiuti.....	11
Art. 15 - Panni e tappeti su finestre e balconi.....	12
Art. 16 - Opuscoli o foglietti.....	12
Art. 17 – Vasche, fontane, lavatoi.....	12
TITOLO V- TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA.....	12
Art. 18 - Prevenzione incendi ed infortuni.....	12
Art. 19 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo o inquinanti.....	13
Art. 20 - Detenzione di materiale infiammabile.....	13
Art. 21 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico.....	13
Art. 22 - Rami, siepi e verde privato.....	14
Art. 23 - Concimazioni e diserbanti.....	14
Art. 24 - Pulizia fossati e lotti in edificati.....	14
Art. 25 - Immobili e aree dismessi.....	15
TITOLO VI – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	15
Art. 26 - Disposizioni generali.....	15
Art. 27 - Attività rumorose.....	15
Art. 28 - Rumori nei locali pubblici e privati.....	16
Art. 29 - Strumenti musicali.....	16
Art. 30 - Pubblicità fonica.....	17
Art. 31 - Animali rumorosi.....	17
Art. 32 - Amministrazione degli immobili.....	17
Art. 33 – Carovane e campeggi.....	17
TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA.....	18
Art. 34 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici	18
Art. 35 - Suonatori ambulanti e girovaghi – manifestazioni civili o religiose.....	18
Art. 36 - Carovane e spettacoli viaggianti.....	18
TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI.....	18

Art.37 - Disposizioni generali.....	19
Art. 38 - Custodia e tutela degli animali.....	19
Art. 39 - Detenzione di cani e gatti all'interno di cortili e/o giardini privati.....	20
Art. 40 - Circolazione dei cani.....	20
Art. 41 - Volatili e stalle.....	20
Art. 42 Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande.....	21
TITOLO XI - SANZIONI.....	21
Art. 43 – Sanzioni.....	21
Art. 44 - Reiterazione delle violazioni.....	22
Art. 45 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose.....	22
Art. 46 - Abrogazioni ed entrata in vigore.....	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Premesso che con decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del Decreto L.G.S 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
2. Che, pertanto, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
3. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate all' Ente Unione di Comuni, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio dei Comuni dell' Unione ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione dell' Unione dei Comuni, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.
3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3: Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione in tutti i comuni appartenenti all'Unione Castelli Morenici.

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4: Occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso (anche attraverso Segnalazione Certificata Inizio Attività –SCIA regolarmente presentata).
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né utilizzarli per uso personale, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con attestazione dell'avvenuta regolare presentazione, di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione

1. Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali o dell'unione dei Comuni per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla L.R. n. 30/2003. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per cui è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione dell'Unione di Comuni, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare il titolo abilitativo.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per occupazioni con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato all'Unione di Comuni mediante apposita modulistica reperibile presso l'ufficio dell'Unione di Comuni preposto. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della COSAP.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 euro a € 600 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 6: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada) compresi quelli utilizzati durante le cerimonie religiose, delle bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.
2. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere autorizzati dai competenti uffici e devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastato parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 : Atti vietati sul suolo pubblico

1 . Sul suolo e sotto il suolo pubblico è vietato :

- a. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone
- b. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- d. imbrattare con scritte e disegni o collocare, affiggere, appendere alcunché su beni pubblici o privati senza autorizzazione.
- e. lavare veicoli o ripararli
- f. soddisfare le necessità fisiologiche di persone o sputare a terra o sporcare i gabinetti pubblici
- g. gettare o abbandonare a terra ogni tipo di rifiuto a terra.
- h. Il getto sul suolo di volantini, opuscoli o simili nelle strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dai competenti uffici dell'Unione di Comuni
- i. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento del suolo;
- j. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

- k. praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
- l. accendere fuochi e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti causando pericolo o disturbo alle persone;
- m. sedersi, sdraiarsi, bivaccare per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n. nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato il consumo di bevande alcoliche.
- o. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale; E' altresì vietato nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, le scuole, le case di cura, le strutture sociosanitarie e sanitarie o all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato o effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. E' vietato chiedere l'elemosina con minori o animali ostentando menomazioni fisiche.

2. I titolari di attività economiche (es: bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli, commercianti ambulanti e simili), devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività, a non abbandonarli nelle adiacenze degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, ma conservandoli in siti idonei rispettando le prescrizioni relativa alla raccolta differenziata.

3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività economica (es: bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli, commercianti ambulanti e simili) mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.

4. E' vietato posizionare i contenitori dei rifiuti in posizioni che possano, potenzialmente, arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o fuori degli orari consentito dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani

5. I contenitori dei rifiuti dovranno essere collocati sulla pubblica via per lo svuotamento dopo le ore 18,00 del giorno antecedente la raccolta.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 - Atti vietati per la salvaguardia delle aree a verde pubblico

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:

- a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
- b. introdurre nelle aree gioco e nelle immediate vicinanze cani o altri animali.
- c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi o parti di essi.

- d. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno.
- e. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- f. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell' Autorità comunale;
- g. gettare o abbandonare mozziconi o rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi cestini;
- h. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità ovvero ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- i. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
- j. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
- k. Organizzare feste con numero superiore a 150 persone.
- l. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- m. Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- n. Provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area.
- o. Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- p. L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli specificamente autorizzati.
- q. L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede salvo percorsi indicati se esistenti.
- r. L'accesso durante l'orario di chiusura.
- s. Qualsiasi intervento che possa alterare, anche solo potenzialmente, lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale o dell'Unione di Comuni.

2. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 - Disposizioni particolari aree a verde pubblico

Nelle aree adibite a verde pubblico, previa autorizzazione scritta, è consentito, su richiesta dei singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale o dell'Unione di Comuni può autorizzare le seguenti attività:

- a. l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo, e comunque sia per il transito che per lo stazionamento degli stessi, si dovranno garantire le opportune cautele secondo le direttive impartite dell' Area tecnica dell' Unione di Comuni, in sede di rilascio di autorizzazione, e ciò al fine di evitare danni al manto erboso.
- b. l'installazione di strutture fisse o mobili di qualsiasi genere.
- c. Il campeggio e l'installazione di tende o mobili di qualsiasi genere.
- d. la messa a dimora di piante.
- e. l'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- f. l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- g. l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici area Tecnica.

Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della quota calcolata secondo le tariffe vigenti tempo per tempo e al rilascio di idonea cauzione.

Il richiedente deve provvedere al ritiro e alla riconsegna delle chiavi per le aree chiuse esclusivamente tramite la persona del conservatore (referente responsabile dell'area dell'Unione di Comuni) ed in tale occasione deve provvedere inoltre, dove presenti alla lettura dei contatori allo scopo di calcolare l'effettivo costo dell'energia utilizzata.

All'esterno delle aree verdi, in occasione di manifestazioni deve essere garantita ed assicurata una viabilità scorrevole, predisponendo da parte degli organizzatori (anche per evitare il rischio di atti delinquenti o vandalici dentro e fuori le feste) un adeguato servizio d'ordine.

Durante le giornate fissate per la preparazione e lo svolgimento delle manifestazioni, l'accesso alle aree verdi deve rimanere pubblico e gratuito. Dovrà essere garantita l'integrità della struttura, delle essenze arboree e cespugliose, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno.

La responsabilità di eventuali danni alla vegetazione, al terreno, alle strutture e ad ogni altro elemento attinente al parco, deve essere assunta in prima persona da colui che sottoscrive la domanda. I costi di ripristino degli eventuali danneggiamenti riscontrati dal conservatore durante il sopralluogo di verifica, a conclusione della manifestazione, sono da trattenere dalla cauzione versata; nel caso il danno riscontrato superi la cauzione stessa, il richiedente deve provvedere all'onere aggiunto.

Al termine di ogni evento, l'Ente, l'Associazione o il Privato richiedente deve provvedere alla pulizia dei servizi igienici messi a disposizione e alla pulizia ordinaria del Parco.

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 10 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato:

- a. Compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.
- b. Accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici dell'Unione di Comuni.
- c. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall'ufficio competente.
- d. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nonché, in tali ultimi ambiti, far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore e non.
- e. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f. Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
- g. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- h. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 - Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di sua pertinenza, se non con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO IV- DECORO URBANO

Art. 12 - Decoro dei fabbricati, aree, pertinente e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio o dell'Unione di Comuni e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e buona conservazione le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei.
2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.
3. I proprietari, locatari, concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi. Altresì hanno inoltre l'obbligo di provvedere

all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e muri di cinta quando questa sia prospiciente il suolo pubblico.

5. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale, tettoie ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale o nuocere al decoro dell'edificio, a cura dei proprietari, inquilini o conduttori.

6. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza a situazioni eccezionali e che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

8. Le antenne e parabole si possono collocare sull'immobile, purchè rispettino le seguenti condizioni: non è consentito il posizionamento sui balconi o sulle facciate degli edifici, deve recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle proprietà private, deve preservare in ogni caso il decoro architettonico, la stabilità e sicurezza dell'edificio, non deve impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto;

9. E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre tappeti sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico ovvero quando ciò determini disturbo, ovvero incomodo all'inquilino sottostante.

10. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 - Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicata, hanno l'obbligo solidale, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.

2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 14- Abbandono rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire nell'orario e nel luogo concordati con il gestore del servizio della raccolta, oppure conferiti direttamente alla piattaforma ecologica convenzionata o al centro di raccolta.

2. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve esserne evitato l'accatastamento all'esterno delle officine stesse.
3. E' vietato altresì l'accatastamento all'esterno di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
4. E' obbligatorio conferire i vari tipi di rifiuti nei cassonetti appositi. L'abbandono all'esterno del cassonetto è vietato.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200 euro a € 600 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 - Panni e tappeti su finestre e balconi

1. E' vietato scuotere, stendere, appendere o spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio ovvero quando ciò determini disturbo o incomodo
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Opuscoli o foglietti

1. E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, apporre opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti su autovetture.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

Art. 17 – Vasche, fontane, lavatoi

1. E' proibito gettare nelle fontane, fontanelle, vasche, o lavatoi, pietre , detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
2. E' proibito utilizzare l'acqua delle fontane, fontanelle o lavatoi pubblici per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
3. E' proibito bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o di veicoli nelle vasche o nelle fontane pubbliche o lavatoi, ovvero gettarvi pietre o detriti e qualsiasi materiale solido o liquido.
4. E' altresì vietato attingere acqua con tubi o altri espedienti.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi

TITOLO V- TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA

Art. 18 - Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, eccetto quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 euro a € 600 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 - Detenzione di materiale infiammabile

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 - Rami, siepi e verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada rami e le siepi anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private, devono essere potati a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.

3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.

4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.

5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

6. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 23 - Concimazioni e diserbanti

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti, giardini o terreni agricoli all'interno o adiacenti al centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata;
3. L'attività di irrorazione di sostanze chimiche dei vigneti deve avvenire senza creare incomodo alle abitazioni adiacenti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 euro a € 600 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 24 - Pulizia fossati e lotti in edificati

1. I proprietari o tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. Gli interessati devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.
3. I lotti ineditati o qualsiasi appezzamento di terreno ubicato all'interno del centro abitato devono a cura dei conduttori a qualsiasi titolo essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura e ogni altro impedimento all'equilibrio igienico sanitario e ambientale.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 euro a € 600 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 25 - Immobili e aree dismessi

1. Su tutto il territorio dell'Unione di Comuni è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, allo sfalcio erboso, alla rimozione di manufatti abbandonati al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora nonché situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:
 - a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
 - b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 euro a € 600 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO VI – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 26 - Disposizioni generali

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.

Art. 27 - Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e qualsiasi altro attrezzo che provochi rumore) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e alle previsioni del piano comunale o dell'Unione di Comuni di zonizzazione acustica se presente.

2. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in deroga ai limiti di rumore e secondo quanto disposto dal piano di zonizzazione acustico se adottato/approvato.

3. Le attività produttive e quelle rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe potranno essere esercitate, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento Locale di Igiene, esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni festivi nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre, mentre nell'arco temporale che intercorre tra il mese di novembre ed il mese di marzo, lo svolgimento di tali attività e lavorazioni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni festivi. Restano fatte salve eventuali norme più restrittive contemplate dal piano di zonizzazione acustica.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma precedente, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore richiesta agli uffici dell'Unione di Comuni almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 28 - Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

2. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

3. Dalle ore 22,00 alle ore 08,00 (ovvero alle 9 nei giorni festivi) e dalle ore 13,00 alle 15,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22,00 alle ore 08,00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 29 - Strumenti musicali e altri rumori

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22,00 alle ore 08,00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12,30 alle ore 15,30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

2. Negli spazi ed aree pubbliche è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 08,00 (ovvero alle 9 nei giorni festivi), salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3. Ogni altro rumore che disturbi la quiete pubblica è vietato.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 30 - Pubblicità fonica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 durante i giorni feriali e dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30 durante le giornate festive.

2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi e nei pressi dei luoghi di cura e ricovero;

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 31 - Animali rumorosi

1. Fatto salvo quanto disposto dall' art. 659 del Codice penale, è vietata, nei centri abitati dell' Unione di Comuni, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività

Art. 32 - Amministrazione degli immobili

1. Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività

Art. 33 – Carovane e campeggi

1. Non è consentita, senza il permesso delle autorità comunali la sosta di nomadi con roulotte, camper, o altri mezzi su tutto il territorio dell' Unione su area pubblica o privata.
2. E' vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio su tutto il territorio comunale fuori dalle aree eventualmente attrezzate.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 34 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 35 - Suonatori ambulanti e girovaghi – manifestazioni civili o religiose

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dalla amministrazione Comunale o dell'Unione di Comuni (in cui potranno essere indicate prescrizioni).
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 36 - Carovane e spettacoli viaggianti

1. Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette a titolo abilitativo da parte del Suap nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. Il titolo può essere rilasciato per la sola durata dello spettacolo.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 37 - Disposizioni generali

Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall' organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica

Art. 38 - Custodia e tutela degli animali

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico-sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure veterinarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.

3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
5. E' vietato altresì al conduttore dell'animale:
 - a. Al consentire che le sue deiezioni solide , sporchino ogni luogo pubblico aperto al pubblico
 - b. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - c. lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
 - d. esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
6. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
7. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio dell' Unione di Comuni di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
8. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
9. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
10. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
11. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
12. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 39 - Detenzione di cani e gatti all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.
2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni odorigene.
3. In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani, con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
4. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.
5. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.

7. La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.

8 La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 40 - Circolazione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e con la museruola al seguito. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale o dell'Unione di Comuni), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone.

2. I proprietari dei cani o le persone incaricate alla loro custodia devono impedire che l'animale sporchi con liquami o deiezioni gli spazi e le aree pubbliche e gli accessi alle civili abitazioni munendosi di sacchetto e paletta provvedendo all'immediata pulizia qual'ora l'animale sporcasse -

3. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:

a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;

b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 41 - Volatili e stalle

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.

2. I pollai e le conigliaie o simili devono essere aerati e mantenuti puliti e non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Nel centro abitato sarà ammesso detenere un numero di capi limitato all'esclusivo uso familiare (indicativamente 10 capi) e comunque a distanza dai confini delle abitazioni viciniori non inferiore a m. 15. Il proprietario del pollaio o della conigliaia o similare deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al Servizio di Nettezza Urbana.

3. Il detentore degli animali è tenuto all'obbligo della denuncia prevista dall'art. 14 del d.l. 158/2006 da presentare alla competente ASL.

4. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

5. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami ; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dall'abitazione del conduttore di almeno 50 metri. Per le stalle esistenti è ammessa la costruzione di recinti all'aperto alla distanza minima di 25 metri dalla eventuale abitazione annessa.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

Art. 42 Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, (nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 euro a € 300 euro e l'obbligo della cessazione dell'attività .

TITOLO XI - SANZIONI

Art. 43 – Sanzioni

1. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
- 2 Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento, di irrogazione delle sanzioni, di pagamento e ricorso si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Responsabile della Polizia Locale.

Art. 44 - Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile dell' area dell' Unione di Comuni competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 45 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione /notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 46 - Abrogazioni ed entrata in vigore

- E' abrogato ogni precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana dei comuni di Ponti sul Mincio, di Solferino e di Medole ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del DLgs. 18.08.2000, n.267.
2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del DLgs. 18.08.2000, n. 267.
 3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare che lo approva.